



Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza n. 1973 del 7 maggio 2007

Omissis

FATTO

Il Ministero di grazia e giustizia, appella, in quanto a suo avviso errata, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania indicata in epigrafe, che ha annullato il provvedimento di collocamento a riposo dell'appellato per illogicità e difetto di contraddittorio.

Rileva sul punto l'appellante Ministero che l'errore materiale (non dipendenza da causa di servizio) è stato successivamente corretto con decreto del 28 febbraio 1997, mentre l'appellato ha impugnato in primo grado solo la comunicazione preliminare, ove era contenuto tale errore materiale. Per quanto concerne, poi, il ritenuto difetto del contraddittorio, per non aver consentito l'Amministrazione allo stesso appellato di chiedere di essere impiegato presso la stessa o altra amministrazione pubblica in mansioni meno faticose, rileva l'appellante Ministero che ciò era stato escluso dai referti medici che avevano dichiarato il P. inidoneo in modo assoluto anche all'utilizzo presso altre pubbliche amministrazioni.

Il soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all'appello, chiedendone la reiezione e rilevando come non gli sia stato corrisposto alcun trattamento pensionistico. La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Va rilevato, infatti, che, relativamente al mero errore materiale contenuto nella comunicazione del procedimento di collocamento a riposo per infermità ("non dipendenza da causa di servizio"), lo stesso è stato successivamente corretto, in sede di emanazione del provvedimento finale di collocamento a riposo, nel quale correttamente si qualifica la causa del collocamento a riposo dell'appellato in una infermità dovuta a causa di servizio.

Tale censura, pertanto, va considerata venuta meno per effetto dell'intervenuta correzione, peraltro, nell'ambito del provvedimento definitivo.

Per quanto concerne, invece, la pretesa omissione della pubblica amministrazione, la quale non aveva preventivamente proceduto a verificare la possibilità di impiegare il soggetto appellato in altre mansioni presso la stessa o presso altre amministrazioni pubbliche, deve rilevarsi che ciò non è stato fatto in quanto precluso dal referto medico che ha considerato il sig. P. assolutamente inidoneo al servizio attivo sia presso la propria pubblica amministrazione che presso altre pubbliche amministrazioni.

Pertanto, l'omissione lamentata, nella specie non può ritenersi rilevante, in quanto si sarebbe trattato di attività inutilmente posta in essere per lo stesso appellato. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va, quindi, accolto e la sentenza appellata va, conseguentemente, riformata, con rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese di giudizio, soprattutto a causa della natura della presente controversia, possono, però, essere integralmente compensate fra le parti per entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.



S.I.Ve.M.P

Consiglio di Stato sentenza n. 1973/2007

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

OMISSIS

Depositata in Segreteria Il 07/05/2007